



# Comune di Livigno

## Provincia di Sondrio

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17

**OGGETTO** :BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2026 - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventinove**, del mese di **Gennaio**, alle ore **17:13**, nella sede dell'Ente , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questa Giunta Comunale (in seduta **SEGRETA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**)

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>GALLI REMO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>X</b>	
<b>CANTONI THOMMY</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>X</b>	
<b>RUPANI CRISTINA</b>	<b>ASSESSORE</b>		<b>X</b>
<b>ZINI SHARON</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
<b>PEDRANA CHRISTIAN</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
<b>Totale</b>		<b>4</b>	<b>1</b>

*La seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza" approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 06.05.2022.*

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor **DOTT. CESARE PEDRANZINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **REMO GALLI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2026 - PROVVEDIMENTI.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

*Il Sindaco Galli Remo, il Vicesindaco Cantoni Thommy, l'Assessore Zini Sharon e l'Assessore Pedrana Christian sono presenti presso la sede dell'Amministrazione;*

*L'identità personale dei componenti è stata accertata da parte del Segretario comunale, presente in videoconferenza, mediante piattaforma Teams secondo le modalità indicate dal "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza" approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 06.05.2022.*

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, prevede che *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale"*;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che al bilancio di previsione debbano essere allegati – tra l'altro – *"le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 54 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. n. 56 del 23.03.1998, prevede che i Comuni, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione, approvino le tariffe e i prezzi pubblici;
- l'art. 1, c. 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii. prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**VISTI:**

- l'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 2, lett. f), ai sensi del quale il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, dal che si evince che la loro articolazione e determinazione concreta è attribuita alla Giunta Comunale;
- l'art. 1, comma 156, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) il quale, modificando l'art. 6 del D. Lgs. n. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dal richiamato art. 42, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare le aliquote in materia di ICI (norma ora applicabile in materia di IMU);
- la Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio dello Stato 2020), la quale ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;
- l'art. 1, comma 816, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che ha sostituito, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta Comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 1, comma 837, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone di concessione e l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**DATO ATTO** che la determinazione delle aliquote IMU verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio sulla base delle proposte riportate nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e

delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che:

- l'art. 1, comma 683 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che le tariffe della TARI devono essere invece approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

**RICHIAMATE:**

- la Delibera 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 e s.m.i. con la quale ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti MTR;
- la Delibera 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 mediante la quale l'Autorità intende garantire una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani attraverso l'istituzione di sistemi di perequazione che consentano di equilibrare i costi e i benefici tra i diversi soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti urbani;
- la Delibera 133/2025/R/RIF del 01.04.2025 per l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus Sociale Rifiuti";
- la Delibera 176/2025/R/RIF del 15.7.2025 con cui ARERA conferma le disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti;
- la Delibera 355/2025/R/RIF del 29.7.2025 mediante la quale l'Autorità ha emanato le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate;
- la Delibera 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, con la quale ARERA ha pubblicato l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026- 2029 e quindi ne consegue che negli anni dal 2026 al 2029 saranno applicate tariffe determinate con nuova metodologia, sulla base di un piano economico finanziario di durata quadriennale redatto ai sensi del MTR-3;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, prevede che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente e che quindi l'Ente sarebbe comunque tenuto ad applicare le tariffe 2025 per riscuotere gli acconti fino al 30 novembre 2026;
- l'art. 3, comma 5-*quiquies*, del D.L. n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla L. n. 22 del 25 febbraio 2022, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28.02.2022, suppl. Ord. n. 8, ha disposto che *"a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;
- l'art. 43 comma 11 del D. L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15 luglio 2022, pubblicata sulla G.U. n. 164 del 15.07.2022, è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-*quiquies* citato, specificando che: *"[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- da ultimo la Legge di Bilancio 2026 – L. n. 199 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026 – GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 Suppl. Ordinario n. 42, all'articolo 1 comma 677 ha disposto lo slittamento dal 30 aprile al 31 luglio del predetto termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari;

**DATO ATTO**, che in ragione di quanto sopra, si ritiene opportuno predisporre lo schema di bilancio di previsione 2026-2028 prendendo a riferimento i dati del Piano Finanziario 2022-2025, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 31.05.2022, revisionato e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.04.2024, facendo riferimento ai dati presenti nella colonna dell'annualità 2025;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al Canone Unico, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

**RICHIAMATA** la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) e in particolare la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della L. 160/2019, così come modificata dall'art. 19-bis del D.L. 95/2025 in base al quale *“il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile”*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2025, pubblicato nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2025, con il quale viene differito al 28 febbraio 2026 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 da parte degli Enti Locali;

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52 comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere in merito;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità:

- tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
  - contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
- quali riportati in allegato;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

**RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DETERMINARE** per l'anno 2026 le tariffe dei tributi dell'Ente, come indicate nel prospetto sub. A) allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**PROPORRE** al Consiglio Comunale di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2026, riportate nel “prospetto delle aliquote”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte

integrante e sostanziale (Allegato 1), elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

**DARE ATTO** che per quanto concerne le tariffe della TARI, la loro determinazione verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dall'articolo 1 comma 677 della Legge di Bilancio 2026 – L. n. 199 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026 – GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 Suppl. Ordinario n. 42;

**DARE ATTO** che per quanto concerne l'IMU e la TARI, nell'allegato sub. B), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, vengono formulate le proposte di entrata al Responsabile del Servizio Finanziario e Personale per la costruzione dello schema di Bilancio;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

**DICHIARARE** la presente deliberazione, stante l'urgenza di approvare gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio 2025-2027, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto confermato e sottoscritto  
Sindaco  
Remo Galli

Segretario Generale  
Dott. Cesare Pedranzini



*Comune di Livigno*  
**Provincia di Sondrio**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 28/01/2026

**Oggetto :** BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2026 - PROVVEDIMENTI.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e all'art. 9 della legge n. 102 del 3.8.2009.

Motivazione:

Livigno, li 28/01/2026

La Responsabile del Servizio  
Fumasoni Miriam / InfoCamere S.C.p.A.



*Comune di Livigno*  
**Provincia di Sondrio**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 28/01/2026

**Oggetto :** BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2026 - PROVVEDIMENTI.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuta imputazione della relativa spesa

Impegno	Esercizio	Cig	Codifica	Importo	Cod PCF

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuto accertamento della relativa entrata

Impegno	Esercizio	Cig	Codifica	Importo	Cod PCF

Del bilancio di previsione anno 2026-2028

Livigno, li 29/01/2026

Il Responsabile del Servizio  
Busi Patrizia / InfoCamere S.C.p.A.



*Comune di Livigno*  
*Provincia di Sondrio*

**DELIBERA DI GIUNTA**  
**N. 17 DEL 29/01/2026**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data 09/02/2026 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale  
PEDRANZINI CESARE / InfoCamere S.C.p.A.



*Comune di Livigno*  
*Provincia di Sondrio*

**DELIBERA DI GIUNTA**  
**N. 17 DEL 29/01/2026**

**CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ**

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**Il Segretario Generale**  
PEDRANZINI CESARE / InfoCamere S.C.p.A.

<b>SERVIZIO IDRICO RURALE</b>
-------------------------------

Si rileva che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 04.04.2014 è stato approvato il documento “*Schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Sondrio*” ed è stato conferito mandato all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio per procedere all’affidamento alla Società per l’Ecologia e l’Ambiente S.p.a. – S.Ec.Am. S.p.a. – quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell’ATO della Provincia di Sondrio a far data dal 1° Luglio 2014 fino al 30 Giugno 2033.

Con *Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 12.11.2014* sono stati approvati il contratto di servizio e il protocollo d’intesa ed è stata individuata quale data per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato il 1° gennaio 2015.

Si prende atto che dalla verifica della consistenza delle reti e degli impianti di proprietà del Comune risultano escluse dall’affidamento al Gestore Unico le Reti Idriche Rurali minori presenti nelle zone del Passo Forcola, Campostin e Vallaccia, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 17.10.2018.

Si confermano per l’anno 2026 le tariffe precedentemente applicate, per la sola componente acquedotto, approvate con *Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 06.02.2019*, come di seguito indicato:

**ACQUEDOTTO:**

- utenze a contatore:

quota fissa di esercizio:

- |   |      |       |
|---|------|-------|
| - immobili adibiti ad abitazioni private  | euro | 15,00 |
| - immobili comprensivi di attività commerciali,<br>artigianali, industriali o imprenditoriali | euro | 30,00 |

<u>tariffa a mc.</u>	euro	0,47
----------------------	------	------

Il gettito conseguente all’applicazione delle tariffe, quali proposte con il presente provvedimento, è stimato in complessivi **€ 570,00**.

## CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - "CANONE UNICO"

Si espongono di seguito le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2026:

### OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Tariffa Standard Annuale	€	30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€	0,60
Tariffa Standard Utenze fino a 20.000 abitanti	€	1,50

### TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Formula Determinazione Tariffa Annuale Applicata:

*[Tariffa Standard]\*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*

Tipologia Occupazione-PERMANENTI	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 20,66	0,69	€ 10,33	0,34
Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	€ 10,33	0,34	€ 5,17	0,17
Occupazioni con piazzole manovra	€ 15,50	0,52	€ 7,75	0,26
Occupazioni realizzate per l'esercizio di attività commerciale in sede fissa	€ 25,83	0,86	€ 20,66	0,69
Occupazione con tende fisse o retraibili	€ -	0,00	€ -	0,00
Occupazioni Permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico	€ -	0,00	€ -	0,00
Impianti a fune per trasporto pubblico e di merci	€ -	0,00	€ -	0,00
Passi Carrabili costruiti da privati	€ -	0,00	€ -	0,00
Passi Carrabili costruiti dal comune	€ -	0,00	€ -	0,00
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali	€ -	0,00	€ -	0,00
Passi Carrabili inutilizzati/inutilizzabili	€ -	0,00	€ -	0,00
Passi Carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	€ -	0,00	€ -	0,00

DISTRIBUTORI	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
Distributori automatici tabacchi	€ 20,66	0,69	€ 10,33	0,34
Distributori di carburanti	€ 25,83	0,86	€ 20,66	0,69

INFRASTRUTTURE-RETI	Tariffa Unica	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
Cavi e Condotture (Infrastrutture di rete)	€ 1,50	1,00

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del *Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, in ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'Ente **non può essere inferiore a € 800,00.**

### TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata:

*[Tariffa Standard]\*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]\*[Coefficiente di Durata]\*[Coefficiente di Durata Oraria]*

<b>Tipologia Occupazione-GIORNALIERE</b>	<b>Tariffa Z1</b>	<b>Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1</b>	<b>Tariffa Z2</b>	<b>Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2</b>
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 2,08	3,47	€ 1,04	1,73
Occupazione Ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale	€ 1,04	1,73	€ 0,52	0,87
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate	€ 1,04	1,73	€ 0,52	0,87
Occupazioni effettuate per mestieri girovaghi ed artistici, di durata superiore a 6 ore	€ 0,52	0,87	€ 0,26	0,43
Occupazione con tende e simili.	€ -	0,00	€ -	0,00
Spettacoli viaggianti e circensi	€ 1,04	1,73	€ 0,52	0,87
Occupazioni con ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili	€ 1,04	1,73	€ 0,52	0,87
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali (con occupazioni massima di 10mq al giorno se superiore riduzione dell'80% su tariffa ordinaria)	€ -	0,00	€ -	0,00
<b>Tipologia Occupazione-GIORNALIERE per l'esercizio del commercio:</b>				
Occupazione effettuate con tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie	€ 2,59	4,32	€ 1,55	2,58
Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche	€ 1,55	2,58	€ 1,04	1,73
Commercio in sede fissa	€ 2,59	4,32	€ 1,55	2,58
Spettacolo viaggiante	€ 2,07	3,45	€ 1,55	2,58

<b>Coefficiente di Durata (cumulabili)</b>	<b>Coefficiente di Riduzione</b>
Fino a 14 giorni	1
da 15 giorni	0,5

<b>Coefficiente di Durata-Oraria (cumulabile)</b>	<b>Coefficiente di Riduzione</b>
fino a 6 ore	0
oltre le 6 ore	1

## IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa Standard Annuale	€	30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€	0,60

Formula determinazione Tariffa applicata:

*[Tariffa Standard]\*[Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi Pubblicitari]*

<b>Fattispecie Esposizioni</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Tariffa</b>
fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca	0,38	€ 11,40
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaco	0,57	€ 17,10
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca	0,86	€ 25,80
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca	1,14	€ 34,20
fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa	0,76	€ 22,80
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	1,14	€ 34,20
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	1,43	€ 42,75
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa	1,71	€ 51,30
Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt	2,48	€ 74,37
Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt	3,72	€ 111,56

Formula determinazione Tariffa applicata:

*[Tariffa Standard]\*[Coefficiente Volantinaggio]*

<b>Pubblicità effettuata mediante volantinaggio</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Tariffa</b>
Volantinaggio (art. 59 comma 4 del Regolamento CANONE UNICO)	VIETATO	

Formula determinazione Tariffa applicata:

*[Tariffa Standard]\*[Coefficiente Pubblicità sonora]*

<b>Pubblicità effettuata mediante Pubblicità sonora</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Tariffa</b>
Sonora (art. 60 comma 1 del Regolamento CANONE UNICO)	VIETATA	

Formula determinazione Tariffa applicata:

*[Tariffa Standard]\*[Coefficiente Pubbliche Affissioni]*

<b>Coefficiente Pubbliche Affissioni per i primi 10 giorni</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Tariffa</b>
Affissioni Manifesto fno a 1 mq.	1,72	€ 1,03
Affissioni Manifesti oltre 1 mq.	2,58	€ 1,55
Urgenze (art. 70 comma 11 del Regolamento CANONE UNICO)		€ 40,00

Il gettito conseguente all'applicazione delle tariffe, quali proposte con il presente provvedimento, è stimato in complessivi **€ 375.000,00.**

## CANONE MERCATALE

Si riportano di seguito le tariffe relative al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per l'anno 2026:

Tariffa Standard Annuale	€	30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€	0,60

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato Cittadino Ricorrente:

*[Tariffa Standard]\*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*

Mercato Cittadino Ricorrente	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2	
	€	0,75	1,25	€	0,60

Ai sensi dell'art. 84 del *Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, il Comune di Livigno applica alle occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

### SPUNTISTI MERCATO

Tariffa Z1 (giornaliera per metro quadrato)	€	0,75
Tariffa Z2 (giornaliera per metro quadrato)	€	0,60

Il gettito conseguente all'applicazione delle tariffe, quali proposte con il presente provvedimento, è stimato in complessivi **€ 3.105,00**.

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,2%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)	1,02%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione a disposizione - Abitazioni non locate e non concesse in comodato nonche' abitazioni locate o concesse in comodato per periodi inferiori all'anno e comunque per un numero complessivo di mesi inferiore a: mesi: 7 Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	1,02%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione o comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Con contratto registrato	1,02%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Immobili di categoria C</p> <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- C/2 Magazzini e locali di deposito</li> <li>- C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)</li> <li>- C/7 Tettoie chiuse od aperte</li> <li>- Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato</li> <li>- Con contratto registrato</li> </ul> <p>*Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</p>	1,02%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Immobili di categoria C</p> <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- C/2 Magazzini e locali di deposito</li> <li>- C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)</li> <li>- C/7 Tettoie chiuse od aperte</li> <li>- Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato</li> <li>- Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni</li> <li>- Con contratto registrato</li> </ul> <p>*Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</p>	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Immobili di categoria C</p> <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- C/2 Magazzini e locali di deposito</li> <li>- C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)</li> <li>- C/7 Tettoie chiuse od aperte</li> <li>- Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili a disposizione</li> </ul>	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In attività da almeno (mesi): 1</li> </ul>	1,02%

#### **Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:**

Nessuna esenzione presente.

#### **Precisazioni**

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Il comma 738 dell'art. 1, della Legge 160/2019 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020) abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI. L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Il comma 756 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 prevede che, a decorrere dal 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del M.E.F.

Il successivo comma 757 prevede l'obbligo per i Comuni, anche qualora non intendano diversificare le aliquote, di redigere la delibera di approvazione delle stesse mediante l'accesso all'applicazione disponibile sul portale del Federalismo Fiscale, con elaborazione del prospetto che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.

L'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto che, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/2019 e dall'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie prima non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto medesimo, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione dal portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.

Il comma 767, così come modificato dall'articolo 1, comma 767, lettera b), dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), stabilisce che a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata entro il termine del 28 ottobre, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato D.M. 7 luglio 2023.

Alla luce delle suddette considerazioni, dovendo provvedere entro il 28 febbraio p.v. all'approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028, in attesa delle determinazioni di competenza dell'Organo Consiliare, si ritiene di dover dare indicazioni al Responsabile del Servizio Finanziario di predisporre lo schema di Bilancio 2026 iscrivendo a titolo di IMU un'entrata stimata in € **8.430.000,00**, confermando le aliquote IMU

e le detrazioni in vigore nel 2025, così come definite nel “prospetto delle aliquote” riferito all’anno 2026, elaborato utilizzando l’applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale” (Allegato 1).

## TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

L’art. 3, comma 5 *quinquies*, del D.L. n. 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”), così come convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28.02.2022, suppl. Ord. n. 8, ha stabilito che *“a decorrere dall’anno 2022 i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”* (c.d “sganciamento TARI”).

L’articolo 43, comma 11, del D. L. 50/2022, così come convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15 luglio 2022, pubblicata sulla G.U. n. 164 del 15.07.2022, è intervenuto a modificare l’articolo 3 comma 5-*quinquies* citato, specificando che: *“[...] Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.

Da ultimo la Legge di Bilancio 2026 – L. n. 199 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026 – GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 Suppl. Ordinario n. 42, all’articolo 1 comma 677 ha disposto lo slittamento dal 30 aprile al 31 luglio del predetto termine per l’approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari.

L’articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga». Con Deliberazione 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 pubblicata in data 21 gennaio, l’Autorità ha emanato – all’articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A.

Con deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, l’Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani.

Con Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani.

Da ultimo l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con delibera 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF, ARERA ha pubblicato l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026- 2029.

Tutto quanto sopra esposto, si ritiene opportuno predisporre lo schema di bilancio di previsione 2026-2028 prendendo a riferimento i dati del Piano Finanziario 2022-2025, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 31.05.2022, revisionato e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.04.2024, facendo riferimento ai dati presenti nella colonna dell'annualità 2025, tenuto conto delle nuove utenze e dell'attività accertativa, per un ammontare complessivo stimato pari a **€ 2.462.000,00**.